

VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati

28 novembre 2022

Audizione informale ASSORIMAP nell'ambito dello

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Atto n. 1).

ASSORIMAP è l'Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche che rappresenta le aziende che svolgono attività di riciclo meccanico delle plastiche.

In generale la filiera conta complessivamente oltre 350 imprese che operano attraverso attività - anche integrate - a diversi livelli (principalmente raccolta, stoccaggio e compattazione, selezione, riciclo meccanico).

Tra queste, sono 75 le imprese che riciclano meccanicamente i rifiuti plastici post-consumo, per un totale di 81 impianti dislocati sul territorio nazionale, che offrono impiego a circa 4.500 addetti, fatturando complessivamente oltre 1,5 miliardi di euro. Si tratta delle imprese che producono le cosiddette Materie Prime Seconde in plastica. ASSORIMAP rappresenta prevalentemente proprio queste ultime.

Nel 2021 le imprese del riciclo meccanico delle plastiche hanno prodotto 800 mila tonnellate di Materie Prime Seconde pronte ad essere impiegate nell'industria di trasformazione, processando 1.100.000 tonnellate di rifiuti post consumo in input presso gli impianti di riciclo. Circa il 70% (760 mila t) di questi rifiuti è costituito da rifiuti di imballaggio post-consumo da raccolta differenziata urbana, pertanto oltre il 50% della raccolta differenziata nazionale - che nel 2021 ha raggiunto 1.400 kt (Fonte COREPLA) - passa attraverso questi impianti.

Il Pacchetto "Economia circolare" contenenti le Direttive 851 (Direttiva Quadro sui rifiuti) e 852 del 2018 (Direttiva imballaggi e rifiuti di imballaggio), recepite nel nostro ordinamento dal D.Lgs 116/2020 hanno segnato una "pietra miliare" nella definizione di quelli che sono i target di riciclo per i rifiuti di imballaggi, in particolar modo per quelli in plastica (Riciclo effettivo - e non più avvio a riciclo - dei rifiuti di imballaggi in plastica: 50% al 2025 e 55% al 2030) e fornito agli Stati membri

indicazioni precise delle misure da adottare per la transizione verso una reale economia circolare e per raggiungere gli obiettivi sopra menzionati.

Più recentemente, per le plastiche, è intervenuta la Direttiva SUP, con le prescrizioni relative a target di raccolta differenziata per i CPL fino a 3 litri (77% al 2025 e 90% al 2029) e di contenuto minimo obbligatorio di plastica riciclata nella produzione delle nuove bottiglie (25% al 2025 e 30% al 2030).

In ultimo, la “plastics tax europea” pari a 0,80 centesimi di euro per chilogrammo, calcolata sul peso degli imballaggi in plastica non riciclati generati nei singoli Stati membri: operativa dal 2021, nello stesso anno è costata all’Italia circa 744 milioni di euro.

In questo ampio panorama di norme e obblighi, il Testo Unico Ambientale, interessato negli ultimi anni da molteplici interventi legislativi, continua a essere il principale riferimento normativo per gli operatori del settore ed è sicuramente apprezzabile l’obiettivo dello schema di decreto in esame di meglio definire l’ambito applicativo di alcune disposizioni, abrogare quelle obsolete, integrare gli interventi successivi e coordinare il TUA con le altre norme in materia ambientale.

Accogliamo con favore:

- Le disposizioni relative alle misure per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, in particolare l’introduzione nel T.U.A., nel pieno rispetto della gerarchia europea dei rifiuti, del divieto di incenerire i rifiuti raccolti in modo differenziato per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successivi operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l’incenerimento produca il miglior risultato ambientale (art. 205 comma 6-bis);
- Lo “snellimento” della burocrazia relativa alle comunicazioni relative alle autorizzazioni uniche per i nuovi impianti da trasmettersi al RECER anziché al Catasto, e la conferma dell’esclusione dell’autorizzazione unica per il deposito temporaneo prima della raccolta (art. 208);
- Le misure volte a favorire una corretta gestione del fine vita degli imballaggi e quindi una migliore qualità della raccolta differenziata attraverso l’Etichettatura ambientale degli imballaggi le cui Linee Guida sono state recentemente adottate con decreto ministeriale (art. 219 comma 5).

Riscontriamo, invece, le seguenti criticità:

- Relativamente alle disposizioni per i regimi di Responsabilità Estesa del Produttore, reputiamo che le modifiche proposte dal Correttivo, qualora confermate, avrebbero come principale effetto quello di limitare la concorrenza. Ci riferiamo in particolare alla modifica all'art. 178-bis, che esclude la possibilità di istituire nuovi regimi di EPR su istanza di parte, lasciando dunque al solo Ministero questa facoltà. Riteniamo infatti che la pluralità di sistemi EPR possa stimolare e giovare al comparto del riciclo.

Siamo pertanto a proporre la soppressione dell'art. 1 comma 1 del Correttivo;

- Con riferimento non esclusivo al Correttivo in esame, ma più in generale al recepimento italiano delle Direttive 851 e 852 del 2018 avvenuto attraverso il D.Lgs. 116/2020, evidenziamo come il nostro ordinamento non abbia saputo cogliere gli input lanciati a livello comunitario, prevedendo strumenti economici e non – quali ad esempio quelli esplicitati nell'Allegato IV-bis della Direttiva 2018/851 per incentivare all'applicazione della gerarchia dei rifiuti e quindi al recupero di materia, in particolare adottando misure fiscali o altri strumenti per promuovere la diffusione di manufatti realizzati con materiali riciclati.

Per raggiungere quei target importanti di riciclo ricordati in apertura bisogna a nostro avviso innanzitutto stabilizzare ed incentivare il mercato per la Materia Prima Seconda prodotta con il riciclo.

Le proposte che rilanciamo pertanto oggi al legislatore nazionale sono le seguenti:

- 1) Contenuto minimo obbligatorio di plastica riciclata in beni ed imballaggi: misura da tempo sostenuta da ASSORIMAP; la bozza della Proposta di regolamento sugli imballaggi che andrà ad aggiornare la normativa comunitaria e che dovrebbe essere a breve pubblicata dovrebbe prevedere per tutti gli imballaggi in plastica, a seconda della tipologia di questi ultimi, una percentuale minima di plastica riciclata, come già previsto dalla Direttiva SUP per i CPL;
- 2) Sistema di emissione di "Certificati del riciclo", come già previsto per i "certificati bianchi" per l'efficienza energetica.

Tali Certificati, emessi a favore delle imprese che riciclano meccanicamente le materie plastiche per ogni tonnellata di Materia Prima Seconda prodotta, avrebbero l'obiettivo di sostenere il raggiungimento dei target comunitari di riciclaggio dei rifiuti di imballaggi



ASSORIMAP
ASSOCIAZIONE NAZIONALE RICICLATORI E RIGENERATORI MATERIE PLASTICHE

aderente a: **confimiindustria**
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

assicurando l'equilibrio economico delle attività di riciclo, esposte alle fluttuazioni dei costi di approvvigionamento della materia prima e dei prezzi di vendita delle MPS;

- 3) IVA agevolata sulla compravendita di MPS e di prodotti contenenti plastica riciclata;
- 4) Credito di imposta per chi acquista beni realizzati con un quantitativo minimo di plastica riciclata certificata (Plastica Seconda Vita, EUCERTPLAST, ecc.).